



COMUNE DI LODI
Settore Economico-Finanziario

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
TRIBUTARIO E DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE**

Adottato con deliberazione C.C. n. 27 del 26/03/2025

Sommario

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
CAPO I: STATUTO DEL CONTRIBUENTE	4
ART. 2 - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	4
ART. 3 - CHIAREZZA E CERTEZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI	4
ART. 4 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI.....	4
ART. 5 - COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE.....	5
ART. 6 - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO.....	5
ART. 7 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI.....	9
ART. 8 - AUTOTUTELA OBBLIGATORIA	10
ART. 9 - AUTOTUTELA FACOLTATIVA	11
ART.10 - PRINCIPIO DI NE BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO.....	12
ART.11 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI.....	12
ART.12 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO.....	13
ART.13 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE.....	13
CAPO II: ACCERTAMENTO CON ADESIONE	15
ART.14 - OGGETTO DELL'ADESIONE.....	15
ART. 15 – AMBITO DELL'ADESIONE.....	15
ART.16 - COMPETENZA	16
ART.17 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO.....	16
ART.18 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.....	17
ART.19 - CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	18
ART. 20 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO.....	19
ART. 21 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	19
ART. 22 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.....	20
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE	21

*ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL
REGOLAMENTO*

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art.52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art.50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina il procedimento amministrativo tributario, al fine di garantire il buon andamento dell'attività dell'Ente in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, e ss.mm.ii., nonché attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo o al concessionario, nel caso di affidamento ai soggetti indicati nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le disposizioni che regolano le competenze del Comune e del Funzionario responsabile del tributo, si intendono riferite, rispettivamente, al Concessionario e alla analoga figura nominata dal concessionario in caso di esternalizzazione delle funzioni connesse alla gestione delle entrate.
3. Il presente regolamento prevale sulle disposizioni dei singoli regolamenti tributari approvati in data antecedente alla data di efficacia del presente regolamento, in caso di contrasto.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART.2 - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla Legge n. 212/2000 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima legge.
2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della Legge n. 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il principio del ne bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

ART. 3 - CHIAREZZA E CERTEZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

ART. 4 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - a. servizio on line;
 - b. servizi di front office;
 - c. vademecum informativi sui tributi in vigore, resi disponibili all'utenza in varie forme.

2. I regolamenti e le deliberazioni tariffarie in materia sono visionabili e consultabili sul sito internet del Comune.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

ART. 5 COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di definire celermente la propria situazione.

ART. 6 CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di atti, recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come meglio definiti nei successivi commi 3 e 4.
3. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'ente

riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso dell'ente. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione comunale a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

4. In particolare, non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo per i seguenti atti:
 - a. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b. il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale;
 - c. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione del tributo dovuto sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente o delle informazioni e dati nella disponibilità del Comune, in quanto reperibili da banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste obbligo di dichiarazione;
 - g. gli avvisi di accertamento per omessa o

infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva, ovvero per gli atti predisposti in base all'incrocio di dati univoci nella disponibilità dell'amministrazione comunale;

- h. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria al contribuente;
- i. il rifiuto del rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
- j. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- k. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
- m. il diniego o la revoca di agevolazioni;
- n. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- o. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità

dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

5. Il diritto al contraddittorio preventivo è inoltre escluso in tutti i casi di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni

che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

6. Per consentire il contraddittorio preventivo, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

7. La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero presentare richiesta per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia.
8. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni, ai sensi di quanto previsto dal successivo capo II del presente regolamento.
9. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
10. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
11. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
12. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
13. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni sia successiva a quella del termine di decadenza per la adozione

dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

ART. 7 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti autonomamente impugnabili devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

ART. 8 AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;
 - b. errore di calcolo;
 - c. errore sull'individuazione del tributo;
 - d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e. errore sul presupposto d'imposta;
 - f. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g. mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
3. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto

tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 9 - AUTOTUTELA FACOLTATIVA

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Funzionario Responsabile del tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
4. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
5. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
6. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

7. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

*ART.10 - PRINCIPIO DI NE BIS IN IDEM NEL
PROCEDIMENTO TRIBUTARIO*

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di medesime violazioni nello stesso periodo di imposta; è, invece, possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità e a oggetti impositivi differenti e avvisi di accertamento aventi lo stesso oggetto impositivo, ma riferiti a violazioni diverse. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

ART. 11 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del

prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.

2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART.12 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

ART.13 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del

Comune o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di

applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.14 OGGETTO DELL'ADESIONE

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione. Il Comune si avvale, per la definizione consensuale degli atti di imposizione, dell'istituto dell'accertamento con adesione al fine di migliorare il rapporto con i propri contribuenti, limitare il contenzioso e anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto dei criteri del D.lgs. 19.6.1997 n. 218 e delle disposizioni che seguono.

ART.15 AMBITO DELL'ADESIONE

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile e di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, l'atto impositivo può essere definito anche con

l'adesione di uno solo dei coobbligati purché quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

4. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.
5. Gli atti di adesione devono essere in ogni caso motivati in ordine alle ragioni e all'iter logico giuridico che hanno reso opportuno e legittimo l'accordo.

ART.16 - COMPETENZA

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo o analogo soggetto nominato in caso di concessione della funzione di accertamento.

ART.17 -ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge n.212/2000, entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto, in luogo della presentazione delle osservazioni;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso, in

alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a);

- c) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure di verifica della posizione contributiva e operazioni di controllo, richieste di chiarimenti, invio di questionari, accessi, ispezioni o verifiche;
- d) di comune accordo tra le parti all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione;
- e) su istanza del contribuente, successivamente alla notifica di avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, ove emerga l'esistenza di materia concordabile e di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

ART.18 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Nel caso di avvisi di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, in luogo della presentazione delle osservazioni, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni. Nei casi previsti dalla lettera e) dell'art. 17, il termine dell'impugnazione è sospeso per 90 giorni dalla

data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio deve formulare al contribuente un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
3. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
4. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

ART.19 - CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo delegato) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
- b. la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- c. le modalità di versamento delle somme dovute.

ART.20 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

- 1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

ART. 21 - MODALITA DI PAGAMENTO

- 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, in coerenza con le disposizioni sulla riscossione coattiva prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.
- 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in coerenza con le disposizioni previste dal regolamento comunale delle entrate, emanate in attuazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno della scadenza della rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
- 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di

accertamento con adesione.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute e rateizzate sulla base dell'accordo perfezionato, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione in base a quanta stabilito dalle disposizioni regolamentari e normative vigenti.

ART.22 PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un ulteriore azione accertatrice nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo ove previsto dalla legge.

ART.23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2025.
Si dà altresì atto che, dalla suddetta data, è da ritenersi abrogato il *Titolo VII* rubricato "accertamento con adesione per le entrate tributarie" del "Regolamento comunale per la disciplina delle entrate" approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/2024.